

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 7 luglio 2025, n. 943

ITER TEMPORALE E DISCIPLINA DEL 'SENTITO' DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE. FASE SCREENING. LINEE GUIDA

LA GIUNTA REGIONALE

VISTI:

- gli artt. 4, 5 e 6 della L.R. 4 febbraio 1997, n. 7;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3261 del 28 luglio 1998;
- gli artt. 4 e 16 del D.lgs. n. 165 del 30.03.2001 e ss.mm.ii.;
- gli artt. 43 e 44 dello Statuto della Regione Puglia;
- il Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., recante l'Atto di Alta Organizzazione "M.A.I.A. 2.0";
- il Regolamento interno di questa Giunta.

VISTO il documento istruttorio della Sezione Autorizzazioni Ambientali, concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio industriale, Crisi industriali e Politiche di genere, Avv. Serena Triggiani.

PRESO ATTO:

- a) delle sottoscrizioni dei responsabili della struttura amministrativa competente, ai fini dell'attestazione della regolarità amministrativa dell'attività istruttorio e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 8 delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374;
- b) della dichiarazione del Direttore di Dipartimento, in merito a eventuali osservazioni sulla proposta di deliberazione, ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii..

Con voto favorevole espresso all'unanimità dei presenti e per le motivazioni contenute nel documento istruttorio che è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione

DELIBERA

1. Di approvare il documento denominato "ITER TEMPORALE E DISCIPLINA DEL 'SENTITO' DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE- FASE SCREENING. LINEE GUIDA" e relativo Allegato A, nel cui ambito si acquisisce il 'sentito'.
2. Di stabilire che le Autorità responsabili del relativo rilascio, così come individuate dalla DGR 1515/2021, in attuazione di quanto previsto dalle Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza, siano chiamate ad esprimere il 'sentito' di competenza, sulla base delle modalità prescritte nel seguente documento istruttorio.
3. Di stabilire altresì che, ai fini dell'acquisizione del 'sentito', le Autorità responsabili del relativo rilascio, così come individuate dalla DGR 1515/2021, siano chiamate ad esprimere il 'sentito' nel termine massimo di giorni 20, come previsto nella DGR 1515/2021, salvo eventuale proroga di ulteriori 15 giorni per effetto dell'interruzione dei termini richiesta dalle Autorità Responsabili del relativo rilascio ai sensi del combinato disposto co. art. 17 e co. 4 art. 16 della L. 241/90.
4. Di precisare che, ove la predetta valutazione non venga resa nei termini sopra stabiliti o comunque nei termini previsti per la conclusione del procedimento, l'Autorità Competente adotterà il provvedimento di VInCA, ritenendo il 'sentito' acquisito ai sensi dell'art. 17 bis co. 3 della L. 241/90.
5. Di dare mandato al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, di concerto con il Dirigente del Servizio Via Vinca, di provvedere, con successivo atto determinativo, alle eventuali ulteriori integrazioni o aggiornamenti delle indicazioni oggetto del presente provvedimento Giuntale qualora si rendessero

necessarie per sopravvenuti aggiornamenti normativi.

6. Di trasmettere il presente provvedimento, per il tramite della Sezione Autorizzazioni Ambientali, a: Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero della Transizione Ecologica) - Direzione generale tutela della biodiversità e del mare {TBM), Servizio Parchi e Biodiversità del Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana, Città Metropolitana di Bari, Province di Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, all’A.N.C.I. affinché ne dia diffusione ai comuni aderenti, agli Enti Gestori delle Riserve e delle Aree Naturali Protette Nazionali e Regionali ricadenti nel territorio pugliese.
7. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

Il Segretario Generale della Giunta

NICOLA PALADINO

Il Presidente della Giunta

MICHELE EMILIANO

DOCUMENTO ISTRUTTORIO**OGGETTO: ITER TEMPORALE E DISCIPLINA DEL 'SENTITO' DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE. FASE SCREENING. LINEE GUIDA.****VISTI:**

- la Direttiva n. 79/409/CEE del 2 aprile 1979, denominata Direttiva "Uccelli", in seguito sostituita dalla Direttiva 2009/147/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009;
- la Direttiva n. 92/43/CEE del 21 maggio 1992 relativa alla conservazione degli habitat naturali e semi naturali e della flora e della fauna selvatiche, comunemente denominata Direttiva "Habitat";
- il Decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357 recante "Regolamento recante attuazione della Direttiva n. 92/43/CEE relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche", successivamente modificato dal DPR 12 marzo 2003, n. 120;
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 3 settembre 2002 recante "Linee guida per la gestione dei siti Natura 2000";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1022 del 21 luglio 2005 recante "Classificazione di ulteriori Zone di Protezione Speciale in attuazione della direttiva 79/409/CEE ed in esecuzione della sentenza della Corte di Giustizia della Comunità europea del 20/3/2003 - causa C-378/01" con cui la Regione Puglia ha deliberato di "aggiungere, integrare ovvero modificare le delimitazioni di 4 Zone di Protezione Speciale, di cui Isole Tremiti IT9110011, Laghi di Lesina e Varano IT9110031, Promontorio del Gargano IT9110007 e Paludi presso il Golfo di Manfredonia IT9110038";
- la Legge Regionale del 14 giugno 2007 n. 17 e smi recante "Disposizioni in campo ambientale, anche in relazione al decentramento delle funzioni amministrative in materia ambientale";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 17 ottobre 2007 recante "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e a Zone di Protezione Speciale (ZPS)";
- il Regolamento Regionale del 22 dicembre 2008, n. 28 recante "Modifiche e integrazioni al R.R. n. 15 del 18/07/2008, in recepimento dei "Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a zone Speciali di Conservazione (ZSC) e Zone Speciali di Protezione (ZPS)" introdotti con D.M. del 17/10/2007";
- la Strategia Nazionale per la Biodiversità, predisposta dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare ai sensi dell'articolo 6 della Convenzione sulla diversità biologica elaborata a Rio de Janeiro il 5 giugno 1992 e ratificata dall'Italia con la Legge 14 febbraio 1994, n. 124, sulla quale la Conferenza Stato-Regioni ha sancito l'intesa il 7 ottobre 2010;
- la Legge Regionale 27 gennaio 2015, n. 3 recante "Norme per la salvaguardia degli habitat costieri di interesse comunitario";
- il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 10 luglio 2015 "Designazione di 21 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione

biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357. (G.U. Serie Generale 24 luglio 2015, n. 170) ed errata corrige al DM 10 luglio 2015”;

- il Regolamento Regionale del 10 maggio 2016, n. 6 recante “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di importanza comunitaria (SIC)”;
- il Regolamento Regionale del 10 maggio 2017, n. 12 recante “Modifiche e Integrazioni al Regolamento Regionale N.6 del 10 maggio 2016, n. 6 “Regolamento recante Misure di Conservazione ai sensi delle Direttive Comunitarie 2009/147 e 92/43 e del DPR 357/97 per i Siti di Importanza Comunitaria (SIC)”;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 21 marzo 2018 “Designazione di 35 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia, ai sensi dell’art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357”;
- l’art. 42 rubricato “Rete Natura 2000. Sistema sanzionatorio” della Legge Regionale n. 44 del 10 agosto 2018;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2442 del 21 dicembre 2018 recante “Rete natura 2000. Individuazione di habitat e specie vegetali e animali di interesse comunitario nella Regione Puglia”;
- il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 28 dicembre 2018 “Designazione di 24 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Puglia, ai sensi dell’art.3, comma 2, del DPR 8 settembre 1997, n. 357”;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) Direttiva n. 92/43/CEE "habitat" art. 6, paragrafi 3 e 4, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2019 n. 303;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1515 del 27 settembre 2021 recante “Atto di indirizzo e coordinamento per l'espletamento della procedura di valutazione di incidenza, ai sensi dell'articolo 6 della Direttiva 92/43/CEE e dell'articolo 5 del D.P.R. n. 357/1997 così come modificato ed integrato dall'articolo 6 del D.P.R. n. 120/2003. Recepimento Linee Guida Nazionali in materia di Vinca. Modifiche ed integrazioni alla D.G.R. n. 304/2006, come modificata dalle successive”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 2044 del 14 dicembre 2020 recante “Caso EU Pilot 8348/16/ENVI. Ampliamento a mare delle ZPS IT9110040 “Tremiti” e ZPS/ZSC IT9150015 “Litorale di Gallipoli e isola di Sant’Andrea”. Modifica e integrazione della Deliberazione di Giunta Regionale n. 505 del 08.04.2020” con cui la Regione Puglia ha proposto l’ampliamento a mare della ZPS IT9110040 “Tremiti” e della ZPS/ZSC IT9150015 “Litorale di Gallipoli e Isola di Sant’Andrea”, con modifica dei formulari standard, per ottemperare a quanto richiesto nell’ambito del caso EU Pilot 8348/2016/CE;
- la Deliberazione della giunta regionale 22 novembre 2021, n. 1887 Quadro di Azioni Prioritarie (PAF) per Natura 2000 in Puglia per il quadro finanziario pluriennale 2021-2027. Approvazione;

- la Legge regionale del 7 novembre 2022 n. 26 recante “Organizzazione e modalità di esercizio delle funzioni amministrative in materia di valutazioni e autorizzazioni ambientali”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1910 del 19 dicembre 2022 recante “Procedura di Infrazione 2028/2021 “Completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000 in Italia”. Mancato rispetto obblighi di cui all’art. 4, par. 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Individuazione della ZPS IT9150042 “Porto Cesareo” per la tutela del Gabbiano corso.”
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1874 del 14 dicembre 2023 recante “Procedura di Infrazione 2028/2021 “Completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000 in Italia”. Mancato rispetto obblighi di cui all’art. 4, par. 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Individuazione della ZPS IT9110041 “Aloisa - Carapelle” per la tutela dello Smergo minore.”
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 604 del 03 maggio 2023 recante “Zone di Conservazione Speciali IT9130001 “Torre Colimena” designata con DM 21 marzo 2018 e IT9150027 “Palude del Conte, dune di Punta Prosciutto” designata con DM 28 dicembre 2018. Modifica delle perimetrazioni ed aggiornamento dei Formulari Standard”;
- la Decisione di esecuzione della Commissione europea del 2 febbraio 2024, che adotta il diciassettesimo aggiornamento dell’elenco dei siti di importanza comunitaria per la regione biogeografica mediterranea (UE) 2024/424/UE;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1771 del 13 dicembre 2024 recante “Procedura di Infrazione 2028/2021 “Completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000 in Italia”. Mancato rispetto obblighi di cui all’art. 4, par. 1 e 2, della direttiva 2009/147/CE concernente la conservazione degli uccelli selvatici. Individuazione della ZPS IT9140010 “Isole Pedagne minori” per la tutela del Gabbiano corso (Larus audouinii).”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1772 del 13 dicembre 2024 recante “LIFE DREAM - WP 4 - Task 4.3 “Designation, enlargement or update of N2K sites for DR”. Procedura di Infrazione 2028/2021 “Completamento della designazione dei siti della rete Natura 2000 in Italia”, mancato rispetto obblighi di cui all’art. 3, par. 2, e art. 4, par. 1, della Direttiva “Habitat”. Ampliamento ZSC IT9120009 ed individuazione pSIC IT9120013 a tutela dell’habitat 1170 “Scogliere”.”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1773 del 13 dicembre 2024 recante “Rete Natura 2000. Aggiornamento dei Formulari Standard di 21 siti regionali, propedeutico alla ridefinizione di obiettivi e misure di conservazione, nell’ambito della procedura di infrazione 2015/2163 (Direttiva 92/43/CEE) secondo il percorso amministrativo approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 971 del 08.07.2024.”;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1773 del 13 dicembre 2024 avente ad oggetto “Rete Natura 2000. Aggiornamento dei Formulari Standard di 21 siti regionali, propedeutico alla ridefinizione di obiettivi e misure di conservazione, nell’ambito della procedura di infrazione 2015/2163 (Direttiva 92/43/CEE) secondo il percorso amministrativo approvato con Deliberazione di Giunta Regionale n. 971 del 08.07.2024.”.

RICHIAMATI:

- gli artt. 16, 17 e 17 bis della L. 241/90;
- l'art. 5 co. 7 del DPR 8 settembre 1997, n. 357;
- l'art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat;
- le Linee Guida nazionali per la Valutazione di Incidenza (VInCA) Direttiva n. 92/43/CEE "habitat" art. 6, paragrafi 3 e 4, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 28.12.2019 n. 303.

VISTE ALTRESÌ:

- la D.G.R. 15 settembre 2021, n. 1466 recante l'approvazione della Strategia regionale per la parità di genere, denominata "Agenda di Genere";
- la D.G.R. del 26 settembre 2024, n. 1295 "Valutazione di Impatto di Genere (VIG). Approvazione indirizzi metodologico-operativi e avvio fase strutturale".

DATO ATTO che secondo l'art.5 del DPR 8 settembre 1997, n. 357, comma 7 "La valutazione di incidenza di piani o di interventi che interessano proposti siti di importanza comunitaria, siti di importanza comunitaria e zone speciali di conservazione ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, come definita dalla legge 6 dicembre 1991, n. 394, è effettuata sentito l'ente di gestione dell'area stessa".

CONSIDERATO che la Regione Puglia con la DGR 1515/2021 ha recepito le Linee Guida nazionali per la valutazione di incidenza adottate, a seguito di intesa sancita nel novembre 2019 tra Governo, Regioni e Province autonome, quale strumento di indirizzo per l'attuazione a livello nazionale di quanto disposto dall'art. 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat. Nelle suddette Linee Guida nazionali, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale del 28 dicembre 2019 n. 303, si stabilisce che la Valutazione di Incidenza Appropriata sia effettuata entro il termine di 60 giorni, come previsto all'art. 5 co. 6 del DPR 357/97; tale termine è esteso anche allo screening di incidenza. Ai sensi del comma 5 dell'art. 5 del DPR 357/97, le Autorità regionali e le PP.AA., nell'ambito della propria discrezionalità sulla individuazione di modalità e tempistiche più idonee per effettuare le verifiche previste ai sensi del comma 3, possono individuare tempistiche più brevi per l'effettuazione dello screening, purché coerenti con i disposti della Legge 241/90 ed il D.P.R. 357/97 e s.m.i..

CONSIDERATO altresì che:

- in conformità al paragrafo 2.7 delle Linee Guida nazionali, così come recepite dalla DGR1515/2021 - Tempistiche e validità temporale dello screening Tempistiche "Nei casi nei quali lo screening di incidenza su P/P/P/I/A interessi Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale ricadenti, interamente o parzialmente, in un'area naturale protetta nazionale, il rilascio del parere di screening da parte dell'Autorità competente è subordinato al rispetto dell'art. 5, comma 7, del D.P.R. 357/97 s.m.i., ovvero all'ottenimento del 'sentito' dell'Ente di gestione delle aree protette di cui alla legge 394/91. In tali casi, qualora l'Ente di Gestione dell'area protetta non si sia già espresso, rilasciando sia il 'sentito' sulla Valutazione di Incidenza, che l'eventuale nulla-osta ai sensi dell'art. 13 della legge 394/91, i termini per la conclusione del procedimento di screening, coerentemente a quanto disposto dall'art.2, comma 7, e dall'art. 17, della Legge 241/90, vengono sospesi, fino all'ottenimento del relativo parere. Il 'sentito', previsto per gli Enti Gestori delle Aree protette è esteso anche all'Ente di Gestione del sito Natura 2000, qualora non coincidente con l'Autorità competente per la VInCA";

- in conformità al paragrafo 1.9 delle Linee Guida nazionali, così come recepite dalla DGR1515/2021 - Espressione del parere motivato da parte delle Autorità delegate alla VInCA: "I procedimenti di Screening e di Valutazione di Incidenza Appropriata si devono concludere con l'espressione di un parere motivato da parte dell'Autorità competente per la VInCA. Prima dell'espressione di detto parere, l'Autorità VInCA acquisisce il 'sentito' dell'Ente Gestore del Sito Natura 2000, se non coincidente con la stessa o degli Enti gestori dei Siti Natura 2000 in caso di più siti interessati. Quanto espresso dagli Enti Gestori deve essere tenuto in considerazione nella redazione del parere finale. Il parere motivato deve dare evidenza in modo chiaro ed univoco delle valutazioni effettuate e delle conclusioni raggiunte.";
- la DGR 1515/2021 al punto 5 stabilisce di designare, nelle more dell'individuazione degli Enti gestori di tutti i siti della Rete Natura 2000, l'autorità responsabile dell'espressione del 'sentito' endoprocedimentale alla valutazione di incidenza come segue:
 - l'ente di gestione dell'area protetta regionale per gli interventi che possono avere incidenze su siti della Rete Natura 2000 ricadenti totalmente o parzialmente in aree protette istituite ai sensi della L. n. 394/1991 e smi e della l.r. n. 19/1997 e smi;
 - nei casi nei quali il P/P/P/I/A interessi Siti di Importanza Comunitaria, Zone Speciali di Conservazione e Zone di Protezione Speciale ricadenti, interamente o parzialmente, in una riserva naturale dello Stato e/o Regionale orientata con Ente gestore differente dall'Ente gestore del Parco nazionale e/o regionale, tutti gli Enti di gestione delle aree protette di cui alla legge 394/91 e alla L.R.19/97;
 - in fase di prima applicazione il Servizio Parchi e Tutela della Biodiversità per gli interventi che possono avere incidenze su siti della Rete Natura 2000 per i quali non sia stato individuato l'ente di gestione e che non ricadono né totalmente né parzialmente in aree protette istituite ai sensi della L. n. 394/1991 e smi e della l.r. n. 19/1997 e smi.

EVIDENZIATO che:

- con DGR 1515/2021 la Regione Puglia ha recepito le Linee Guida nazionali per la valutazione di incidenza adottate, a seguito di intesa sancita nel novembre 2019 tra Governo, Regioni e Province autonome, quale strumento di indirizzo per l'attuazione a livello nazionale di quanto disposto dall'art. 6, paragrafi 3 e 4, della direttiva Habitat;
- la Valutazione di incidenza Ambientale è una procedura valutativa avente carattere preventivo che ha lo scopo di tutelare l'integrità dei siti naturali, appartenenti alla rete Natura 2000, dagli impatti significativi derivanti da interventi, progetti e/o azioni di piani e programmi considerati singolarmente o congiuntamente ad altri piani e progetti e tenuto conto degli obiettivi di conservazione del sito stesso;
- il procedimento amministrativo della VInCA ai sensi del D.P.R. 357/97 e s.m.i., art. 5, comma 6, si conclude entro il termine di 60 giorni, sia in caso di screening Vinca che in caso di Vinca Appropriata. Tale termine, a seguito della verifica dell'istanza, ex art. 2 co. 1 L. 241/90, può essere interrotto per integrazione documentale e/o sospeso per l'acquisizione del 'sentito' e del nullaosta degli enti competenti, salvo che questi ultimi non rendano la valutazione di competenza nel termine del procedimento amministrativo. L'adozione del provvedimento amministrativo finale discende da

un'attività conoscitiva dell'amministrazione competente, legittimamente posta in essere al fine della valutazione e comparazione degli interessi pubblici e privati coinvolti, nel rispetto del "principio di non aggravamento del procedimento" e ogni altro "principio generale dell'attività amministrativa";

- l'istituto del silenzio-assenso non è applicabile alla VInCA. In particolare l'art. 17 bis, comma 4, della Legge 241/90, in merito all'istituto del silenzio-assenso, riporta che: "Le disposizioni del presente articolo non si applicano nei casi in cui disposizioni del diritto dell'Unione europea richiedano l'adozione di provvedimenti espressi". Pertanto il silenzio-assenso non è applicabile alle previsioni discendenti dall'applicazione dell'art. 6, paragrafi 3 e 4 della Direttiva 92/43/CEE Habitat.

Tutto ciò premesso, sussistono i presupposti di fatto e di diritto per la definizione di linee guida funzionali alla definizione puntuale dell'iter temporale e della disciplina del 'sentito' delle procedure di Valutazione di Incidenza.

Con il presente provvedimento, al fine di assicurare il perfezionamento delle procedure di valutazione di incidenza, evitando rallentamenti delle stesse dovute alla mancata acquisizione del 'sentito' e al contempo assicurando uniformità dell'azione amministrativa ai principi di economicità ed efficacia, richiamata la Lr 26/2022 art. 10 co. 3 lett. c), si sottopone alla valutazione della Giunta Regionale il presente documento denominato "ITER TEMPORALE E DISCIPLINA DEL 'SENTITO' DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE. FASE SCREENING. LINEE GUIDA" e relativo Allegato A.

Garanzie di riservatezza

"La pubblicazione sul BURP, nonché la pubblicazione all'Albo o sul sito istituzionale, salve le garanzie previste dalla legge 241/1990 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela della riservatezza dei cittadini secondo quanto disposto dal Regolamento UE n. 2016/679 in materia di protezione dei dati personali, nonché dal D.Lgs. 196/2003 ss.mm.ii. ed ai sensi del vigente Regolamento regionale 5/2006 per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in quanto applicabile. Ai fini della pubblicità legale, il presente provvedimento è stato redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento alle particolari categorie di dati previste dagli articoli 9 e 10 del succitato Regolamento UE."

Non vi sono adempimenti di pubblicazione e notifica in ottemperanza alla normativa sulla privacy.

Valutazione impatto di genere

La presente deliberazione è stata sottoposta a valutazione di impatto di genere ai sensi della DGR n. 398 del 03/07/2023 e ss.mm.ii.

L'impatto di genere stimato è:

neutro

COPERTURA FINANZIARIA AI SENSI DEL D.LGS. 118/2011 E SS.MM.II.

La presente deliberazione non comporta implicazioni, dirette e/o indirette, di natura economico-finanziaria e/o patrimoniale e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

Tutto ciò premesso, al fine di rendere più efficienti le procedure di valutazione di incidenza per alcune tipologie di interventi conformando l'azione amministrativa ai principi di

economicità ed efficacia, ai sensi dell'art. 4, co. 4 lettera k) della L.R. 7/1997 e dell'art. 10 co. 3 lett. c) della Lr 26/2022, si propone alla Giunta regionale:

1. Di approvare il documento denominato "ITER TEMPORALE E DISCIPLINA DEL 'SENTITO' DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA AMBIENTALE. FASE SCREENING. LINEE GUIDA" e relativo allegato A, nel cui ambito si acquisisce il 'sentito'.
2. Di stabilire che le Autorità responsabili del relativo rilascio, così come individuate dalla DGR 1515/2021, in attuazione di quanto previsto dalle Linee guida nazionali per la Valutazione di Incidenza, siano chiamate ad esprimere il 'sentito' di competenza sulla base delle modalità prescritte nel seguente documento istruttorio.
3. Di stabilire altresì che, ai fini dell'acquisizione del 'sentito' le Autorità responsabili del relativo rilascio, così come individuate dalla DGR 1515/2021, siano chiamate ad esprimere il 'sentito' nel termine massimo di giorni 20, come previsto nella DGR 1515/2021, salvo eventuale proroga di ulteriori 15 giorni per effetto dell'interruzione dei termini richiesta dalle Autorità Responsabili ai sensi del combinato disposto co. art. 17 e co. 4 art. 16 della L. 241/90.
4. Di precisare che, ove la predetta valutazione non venga resa nei termini sopra stabiliti o comunque nei termini previsti per la conclusione del procedimento, l'Autorità Competente adotterà il provvedimento di VIncA, ritenendo il 'sentito' acquisito ai sensi dell'art. 17 bis co. 3 della L. 241/90.
5. Di dare mandato al Dirigente della Sezione Autorizzazioni Ambientali, di concerto con il Dirigente del Servizio Via Vinca, di provvedere, con successivo atto determinativo, alle eventuali ulteriori integrazioni o aggiornamenti delle indicazioni oggetto del presente provvedimento Giuntale qualora si rendessero necessarie per sopravvenuti aggiornamenti normativi.
6. Di trasmettere il presente provvedimento, per il tramite della Sezione Autorizzazioni Ambientali, a: Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (già Ministero della Transizione Ecologica) - Direzione generale tutela della biodiversità e del mare (TBM), Servizio Parchi e Biodiversità del Dipartimento Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana, Città Metropolitana di Bari, Province di Barletta-Andria-Trani, Brindisi, Foggia, Lecce, Taranto, all'A.N.C.I. affinché ne dia diffusione ai comuni aderenti, agli Enti Gestori delle Riserve e delle Aree Naturali Protette Nazionali e Regionali ricadenti nel territorio pugliese.
7. Di pubblicare il presente provvedimento sul BURP in versione integrale.

I sottoscritti attestano la regolarità amministrativa dell'attività istruttoria e della proposta, ai sensi dell'art. 6, co. 3, lett. da a) ad e) delle Linee guida sul "Sistema dei controlli interni nella Regione Puglia", adottate con D.G.R. 23 luglio 2019, n. 1374.

IL RESPONSABILE E.Q. "Supporto Istruttorio VINCA marino-costiero": **Serena Felling**

 Serena Felling
11.06.2025 12:58:26
GMT+01:00

IL RESPONSABILE E.Q. "Coordinamento tecnico VINCA": **Roberta Serini**

 Roberta Serini
11.06.2025
15:54:18
GMT+02:00

IL RESPONSABILE E.Q. "Coordinamento Valutazione Ambientale Strategica e coordinamento amministrativo VIncA": **Rosa Marrone**

 ROSA MARRONE
11.06.2025
14:00:03 UTC

IL DIRIGENTE della Sezione "Autorizzazioni Ambientali": **Angelini Giuseppe**

 Giuseppe
Angelini
12.06.2025
15:58:24
GMT+01:00

Il Direttore ai sensi degli artt. 18 e 20 del Decreto del Presidente della Giunta regionale 22 gennaio 2021, n. 22 e ss.mm.ii., NON RAVVISA la necessità di esprimere osservazioni alla presente proposta di DGR.

IL DIRETTORE di Dipartimento "Ambiente Paesaggio e Qualità Urbana": Paolo Francesco Garofoli

 Paolo
Francesco
Garofoli
27.06.2025
08:35:48
GMT+01:00

L'Assessora all'Ambiente, Ciclo rifiuti e bonifiche, Vigilanza Ambientale, Parchi, Rischio Industriale, Crisi industriali e Politiche di genere, Avv. Serena Triggiani ai sensi del vigente Regolamento della Giunta regionale,

propone

alla Giunta Regionale l'adozione del presente atto.

L' ASSESSORA



SERENA
TRIGGIANI
27.06.2025
12:15:01
GMT+01:00



Allegato A

**ITER TEMPORALE DISCIPLINA DEL SENTITO DELLE PROCEDURE DI VALUTAZIONE DI INCIDENZA
Fase di Screening**

